

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1468-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1965
(V. Stampato n. 2393)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1965*

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1966

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti n. 1 e n. 3 alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964

ONOREVOLI SENATORI. — L'organizzazione internazionale del lavoro è retta da una Costituzione che risale all'immediato dopoguerra del 1914-18. Era in quel tempo in vigore un sistema internazionale di rapporti, fra Paesi dominanti e popoli dipendenti, sistema che oggi si definirebbe colonialista o paracolonialista. Di tale concezione giuridica già si era iniziata la revisione sulla via di una indipendenza sempre più diffusa, ma era tuttavia in vigore un ordine, una gerarchia operante fra le Nazioni e popoli, i cui effetti si riflettevano in ogni organizzazione internazionale.

L'Organizzazione internazionale del lavoro tende, come si sa, a diffondere attraverso il mondo un sistema di legislazione sociale retto da opportune convenzioni, stipulate fra i Membri dell'Organizzazione stessa. Le convenzioni riguardanti la legislazione sociale, che dovevano essere applicate a popoli dipendenti, erano in certo modo assunte da Paesi responsabili che ne curavano la applicazione, sotto la loro autorità, ai Paesi cosiddetti « metropolitani » o comunque dipendenti.

E appena necessario dire come sia opportuno far scomparire dalla Costituzione dell'OIL le disposizioni che direttamente o indirettamente si collegano ad un regime coloniale o che comunque possano apparire come un riconoscimento implicito di tale regime. Da ciò le variazioni che emendano la Costituzione o, per meglio dire, la aggiornano con forme e principi oggi universalmente riconosciuti.

Tuttavia, sulla strada della indipendenza, esistono ancora popolazioni che non si amministrano completamente da sole. Pertanto, il primo emendamento riguarda l'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni dell'OIL che devono applicarsi alle popolazioni non ancora completamente autogovernanti. L'emendamento tende a sostituire l'articolo 35 della Costituzione con un nuovo paragrafo (n. 9) a carattere transitorio, da aggiungere all'articolo 19 della Costituzione stessa, in cui — da una parte — si elimina la dizione di « territori non metropolitani » e — dall'altra — si regolano

i poteri riconosciuti ai Paesi che ancora hanno qualche responsabilità su popolazioni non autonome.

Si regolano così gli atti spettanti ai Paesi ancora responsabili, da una parte, e gli atti che spettano a quelle popolazioni che ancora non sono assunte al grado di soggetti di diritto, ma che godono di poteri autonomi per le questioni interne.

L'emendamento ha carattere transitorio perchè cesserà di essere applicato man mano che le popolazioni dei territori interessati accederanno alla completa indipendenza.

Si raggiunge così l'effetto di promuovere l'applicazione universale delle Convenzioni a tutte le popolazioni, tenuto conto delle competenze proprie dei Membri che ratificano tali convenzioni e ne accettano le disposizioni nella misura possibile nei confronti di tutti i territori di cui detti Membri assicurano i rapporti internazionali.

Questo emendamento è stato approvato da tutti gli Stati componenti l'Assemblea, ad eccezione di 31 astensioni.

L'emendamento entrerà in vigore non appena raggiungerà il numero delle ratifiche previste dalla Costituzione.

L'emendamento n. 3 è legato alla grave questione della politica razziale.

Questa politica (*apartheid*) è giudicata contraria ai principi istituzionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, come del resto contraria ad ogni senso di giustizia internazionale.

Per risolvere in concreto la questione, era bene che la responsabilità politica relativa alla esclusione di una Nazione dal novero delle Organizzazioni internazionali spettasse all'organismo che coordina le organizzazioni internazionali stesse, e cioè alla suprema Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'emendamento n. 3 permette all'OIL di combattere la discriminazione razziale in maniera positiva e conforme alla sua vocazione, lasciando la responsabilità delle decisioni politiche alle Nazioni Unite e garantendo in tal modo l'unità di azione auspicabile fra le istituzioni delle Nazioni Unite.

In altre parole, l'emendamento n. 3 permette alla conferenza dell'OIL di escludere dall'Organizzazione, o di sospendere dal-

l'esercizio dei loro diritti, i Paesi che siano stati esclusi o sospesi dalle Nazioni Unite.

Riteniamo superfluo ogni commento a questa chiara impostazione politica e giuridica.

L'emendamento è stato approvato nella Conferenza internazionale del lavoro con 238 voti favorevoli, nessun voto contrario, e 2 astensioni.

È appena necessario aggiungere che l'Italia ha votato favorevolmente sia l'uno che l'altro emendamento: l'Italia, infatti, si at-

tiene così ad una regola conforme a quella dell'organo politico delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge che prevede la ratifica e l'esecuzione degli emendamenti, è già stato votato favorevolmente dall'altro ramo del Parlamento. Non manca che il parere da parte della 10^a Commissione del Senato.

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge troverà voto favorevole dalla nostra Assemblea.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48^a Ses-

sione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.